

LA CASSA FORENSE

CARATTERISTICHE DELLA CASSA

La Cassa è stata istituita con legge 8 gennaio 1952 ed è stata trasformata, a decorrere da 1° gennaio 1995, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato così come previsto dal D.Lgs del 30 giugno 1994 n.509.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa tutti gli avvocati iscritti agli Albi che esercitano la libera professione con carattere di continuità (art. 22 l. 576/80); sono inoltre iscritti alla Cassa anche i praticanti abilitati all'esercizio della professione che ne facciano domanda.

Scopo della Cassa é di garantire a favore degli iscritti e ai loro superstiti coperture pensionistiche di vecchiaia e di invalidità nonché l'erogazione di particolari trattamenti assistenziali.

La Cassa garantisce inoltre una prestazione per indennità di maternità a tutte le professioniste iscritte alla Cassa, con un finanziamento autonomo in misura fissa e a carico di tutti gli iscritti alla Cassa anche pensionati.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI GARANTITE DALLA CASSA

Le prestazioni della Cassa consistono:

- in una pensione di vecchiaia;
- in una pensione di anzianità;
- in una pensione di invalidità;
- in una pensione di inabilità;
- in una pensione speciale di tipo contributivo;
- in una pensione indiretta ai superstiti di iscritto attivo;
- in una pensione di reversibilità ai superstiti di pensionato diretto.

REQUISITI E CONDIZIONI

1. Pensione di vecchiaia:

- a) compimento del 65° anno di età,
- b) almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Il godimento della pensione di vecchiaia è compatibile con l'iscrizione all'Albo e con la prosecuzione dell'esercizio professionale e dà diritto a un primo supplemento dopo due anni dal pensionamento e a un ulteriore supplemento alla scadenza del successivo triennio.

2. Pensione di anzianità

- a) 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa,
- b) almeno 58 anni di età.

In alternativa, la pensione di anzianità è concessa con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa senza alcun vincolo sull'età.

Il godimento della pensione di anzianità è *incompatibile* con il mantenimento dell'iscrizione all'Albo e quindi con la prosecuzione dell'esercizio professionale.

L'erogazione della pensione avverrà a partire dai termini di accesso previsti dai commi 6 e 8 dell'art. 59 della Legge n. 449/97.

3. Pensione di inabilità

- a) incapacità dell'iscritto all'esercizio della professione, a seguito di malattia o infortunio, in modo permanente e totale;
- b) effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa in atto continuamente da almeno 10 anni (sono sufficienti cinque anni nel caso di inabilità causata da infortunio) e da data anteriore al 40° anno di età;
- c) cancellazione dall'Albo.

4. Pensione di invalidità

- a) riduzione, a seguito di malattia o infortunio e in modo continuativo, della capacità all'esercizio della professione a meno di un terzo;
- b) iscrizione e regolare contribuzione alla Cassa in atto continuativamente da data anteriore al 40° anno di età e da almeno 10 anni nel caso di malattia e almeno cinque anni nel caso di infortunio;
- c) possibilità di mantenimento dell'iscrizione all'Albo e di prosecuzione dell'esercizio professionale con conseguente facoltà, al raggiungimento del 65° anno di età con almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, di commutare la pensione di invalidità in quella di vecchiaia.

5. Pensione contributiva

- a) compimento del 65° anno di età;
- b) più di cinque anni, ma meno di trenta, di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Il godimento della pensione contributiva è compatibile con l'iscrizione all'Albo e con la prosecuzione dell'esercizio professionale.

6. Pensione di reversibilità

E' corrisposta, su domanda, ai superstiti di pensionato aventi titolo, coniuge e figli minorenni (o equiparati).

7. Pensione indiretta

E' corrisposta, jure proprio, al coniuge dell'iscritto deceduto prima di aver egli maturato diritto a pensione a condizione che questi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità per almeno 10 anni e da data anteriore al compimento del 40° anno di età e nel caso di cancellazione essa non deve essere avvenuta prima di tre anni dalla data del decesso.

MISURA DELLE PRESTAZIONI

Per quanto attiene la misura del trattamento pensionistico erogato dalla Cassa si è tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2002 (cfr. D.M. 27.11.2001) **la pensione di vecchiaia e di anzianità** è commisurata alla media dei più elevati venti redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef nei venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Peraltro la nuova normativa prevede un calcolo di pensione pro rata per coloro che alla data del 31.12.2001 avevano compiuto almeno quarantacinque anni di età e maturato almeno dieci anni di anzianità; in particolare l'importo della pensione è dato dalla somma di due quote:

- a) la prima, corrispondente all'anzianità già maturata al 31.12.2001, determinata sulla base della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef nei quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione;
- b) la seconda, corrispondente all'anzianità maturata dall'1.1.2002 sino al momento del pensionamento, determinata secondo i criteri previsti dalla nuova disciplina.

L'importo della pensione, ottenuto dalla somma delle due predette quote, non può comunque essere superiore a quello conseguibile utilizzando l'intera anzianità maturata al momento del pensionamento nel sistema di calcolo previsto per la prima quota.

Le aliquote di pensione garantite per ogni anno utile di anzianità di iscrizione alla Cassa e distintamente per fasce di reddito dichiarato ai fini Irpef, così come stabilito dall'art.2 della legge 576/1980 e successive modificazioni, risultano essere, **per le pensioni con decorrenza nell'anno 2007:**

- 1,75% per lo scaglione di reddito fino a Euro 41.000;
- 1,50% per lo scaglione di reddito compreso tra Euro 41.000 e 61.700;
- 1,30% per lo scaglione di reddito compreso tra Euro 61.700 e 71.850;
- 1,15% per lo scaglione di reddito compreso tra Euro 71.850 e 82.200.

In ogni caso la misura della pensione non può essere inferiore ad otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione.

La misura della **pensione di inabilità** si determina con i medesimi criteri previsti per le pensioni di vecchiaia e di anzianità aumentando l'anzianità effettiva di dieci anni fino ad un massimo di trentacinque.

Il calcolo della **pensione di invalidità** viene effettuato con i medesimi criteri previsti per le pensioni di vecchiaia e di anzianità aumentando l'anzianità effettiva di dieci anni fino ad un massimo di trentacinque; la misura della pensione è pari al 70% dell'importo così ottenuto.

Il calcolo della **pensione contributiva** è effettuato secondo i criteri previsti dalla Legge 335/1995 in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 10, comma 1 lettera a, della Legge n. 576/1980, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto o di ricongiunzione, con esclusione del diritto alla pensione minima.

L'importo della **pensione di reversibilità** corrisponde ad una percentuale della pensione erogata al dante causa al momento del decesso:

- 60% nel caso di solo coniuge;
- 80% nel caso di coniuge con un figlio, oppure, in assenza del coniuge, nel caso di due figli;
- 100% nel caso di coniuge con due o più figli, oppure, in assenza del coniuge, nel caso di tre o più figli.

E' comunque dovuto l'importo minimo previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità.

L'importo della **pensione indiretta** viene determinato secondo le modalità di calcolo delle pensioni di vecchiaia, aumentando di dieci anni l'anzianità effettiva di iscrizione fino a un massimo di trentacinque ed è corrisposto in misura percentuale secondo le quote previste per la pensione di reversibilità. E' comunque dovuto l'importo minimo previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità.

ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CONTRIBUTI E DEI LIMITI REDDITUALI

La normativa in materia di previdenza forense dispone, per quanto concerne l'adeguamento delle prestazioni erogate dalla Cassa (l.576/80 art. 16 comma 1°), che esse aumentino in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, con delibera del consiglio di amministrazione e con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di delibera.

Con lo stesso meccanismo e con la stessa decorrenza sono rivalutati gli scaglioni di reddito ai fini pensionistici, il limite di reddito per la determinazione del contributo soggettivo e il contributo minimo soggettivo con arrotondamento dei relativi importi ai 50 euro più vicini per i limiti e scaglioni di reddito e ai 5 euro più vicini per il contributo.

SISTEMA FINANZIARIO DI GESTIONE DELLA CASSA

Per quanto riguarda i mezzi di finanziamento, le disponibilità con cui la Cassa assicura le prestazioni sono costituite:

- 1) **dalla contribuzione a carico degli iscritti alla Cassa e agli Albi;**
- 2) **dal reddito derivante dagli investimenti patrimoniali.**

Per ciò che attiene la contribuzione, gli iscritti alla Cassa di Previdenza Forense sono tenuti al pagamento di:

- **Contributo soggettivo** pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno e dichiarato ai fini dell'IRPEF:
 -) reddito fino a Euro 83.600, per l'anno 2007, aliquota del 10%;
 -) reddito eccedente Euro 83.600 aliquota del 3%;

è in ogni caso dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, un contributo soggettivo minimo rivalutabile ogni anno, che per l'anno 2007 è pari Euro 1.265;

- **Contributo integrativo** pari al 2% del volume d'affari dichiarato dal professionista ai fini dell'IVA (ripetibile nei confronti dei clienti);

è in ogni caso dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dal volume d'affari dichiarato, un contributo integrativo minimo, rivalutabile ogni anno, pari a Euro 380 per l'anno 2007.

In generale la contribuzione a carico degli iscritti alla Cassa è determinata secondo lo schema di calcolo suddetto, tuttavia il metodo di computo può subire delle variazioni in relazione allo "status" dichiarato dal professionista.

Difatti, in deroga all'obbligo del pagamento dei contributi minimi, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo minimo per un importo ridotto alla metà:

- i praticanti iscritti alla Cassa prima del 30° anno di età per i primi tre anni di iscrizione;
- gli avvocati iscritti alla Cassa prima del 35° anno di età per i primi tre anni di iscrizione.

Invece non sono tenuti al pagamento del contributo integrativo minimo i praticanti iscritti alla Cassa.

Sono tenuti al pagamento dei contributi, sia soggettivi sia integrativi, anche i pensionati della Cassa che rimangono iscritti agli albi; in particolare

- i pensionati di invalidità
 - sono tenuti al pagamento dei contributi nella stessa misura e con le stesse modalità di calcolo di un generico iscritto attivo alla Cassa;
- i pensionati di vecchiaia
 - per i primi cinque anni dalla decorrenza della pensione contribuiscono nella stessa misura e con le stesse modalità di un generico iscritto attivo alla Cassa ma *non sono tenuti al pagamento dei contributi minimi*;
 - a partire dal sesto anno dalla decorrenza della pensione, sono tenuti al versamento di un contributo pari al 3% sull'intero reddito professionale Irpef e al 2% del volume d'affari Iva e non sono tenuti al pagamento dei contributi minimi.

Infine tutti gli iscritti alla Cassa nonché i pensionati iscritti agli albi sono soggetti al pagamento di un *contributo per la copertura delle indennità di maternità* erogate alle professioniste. Tale contributo è determinato in misura uguale per tutti gli iscritti, rivalutabile ogni anno, e per l'anno 2006 è pari a Euro 173.